

	<p align="center">PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda</p>	<p align="center">sigla C.d.G.</p>	<p align="center">numero 75</p>	<p align="center">data 18.11.2015</p>
	<p>Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI VILLA GINA QUALE SEDE DELL'ENTE PARCO REGIONALE ADDA NORD E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMMOBILE.</p>			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciotto** del mese di **novembre**, alle ore 15,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME		CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli	Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase	Renzo	Membro	X	
3	Tentori	Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi	Simonetta	Membro	X	
5	Mauri	Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO:

- che lo Statuto del Parco Adda Nord prevede che l'ente Parco abbia sede in Trezzo sull'Adda;
- che il Comune di Trezzo sull'Adda è proprietario dell'immobile denominato Villa Gina, sito in Trezzo sull'Adda, in località Concesa, censito al catasto fabbricati, partita 460, foglio 17, particelle 47-48-49-69;
- che il Parco Adda Nord, del quale il Comune di Trezzo sull'Adda è parte, utilizza, giusta convenzione sottoscritta in data 17.02.1999, come integrata e modificata con successiva convenzione in data 22.12.2008, detto immobile quale propria sede istituzionale;
- che si rende necessario procedere ad introdurre ulteriori modifiche a detti accordi in considerazione delle mutate esigenze del Comune e del Parco;

VISTO l'allegato schema di convenzione, che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO lo Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 5 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per la concessione dell'utilizzo di Villa Gina quale sede dell'Ente Parco regionale Adda Nord e definizione delle modalità di riparto delle spese di manutenzione e gestione dell'immobile nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione delle presente deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.12.2015

Addì 29.12.2015

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 29.12.2015

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09.01.2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 11.01.2016

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI "VILLA GINA" QUALE SEDE DELL'ENTE PARCO REGIONALE ADDA NORD E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RIPARTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMMOBILE

* * *

L'anno duemilaquindici, addì del mese di , in Trezzo sull'Adda e nella Residenza Municipale.

TRA

il Comune di Trezzo sull'Adda, CF. 83502130152, legalmente rappresentato dal Dirigente del settore IV Ing. Fausto Negri, nato a Sondrio il 13.06.1958, domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, che agisce in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 08/02/2010;

E

L'Ente Parco Regionale Adda Nord, istituito con legge regionale 16.09.1983 n.80, C.F. 91507180155, legalmente rappresentato dal Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei nato a Matera il 21 agosto 1957, domiciliato per la carica presso la sede legale Via Benigno Calvi, 3 - Trezzo sull'Adda, che agisce in attuazione del decreto Parco Adda Nord n.1 del 21.01.2014;

PREMESSO

che il Comune di Trezzo sull'Adda è proprietario dell'immobile denominato Villa Gina, sito in Trezzo sull'Adda, in località Concesa, censito al catasto fabbricati, partita 460, foglio 17, particelle 47-48-49-69; che l'Ente Parco regionale Adda Nord, del quale il Comune di Trezzo sull'Adda è parte, utilizza, giusta convenzione sottoscritta in data 17.02.1999, come integrata e modificata con successive convenzioni in data 22.12.2008 e 10.02.2010, detto immobile quale propria sede istituzionale; che si rende necessario procedere ad introdurre ulteriori modifiche a detti accordi in considerazione delle mutate esigenze del Comune e dell'Ente Parco;

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Il Comune di Trezzo sull'Adda concede a titolo oneroso all'Ente Parco Adda Nord, che riceve ed accetta, l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale denominato Villa Gina, e relative parti comuni, quale sede dell'Ente Parco stesso. L'immobile, meglio descritto nella planimetria "allegato A" evidenziato in azzurro, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario.

Art. 3 - Il canone di concessione viene rideterminato in € 25.000,00 annui per tutta la durata della convenzione.

Detto canone sarà aggiornato annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT.

Art. 4 - Il canone verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate:

Per l'anno 2016 l'Ente Parco potrà compensare il canone di concessione realizzando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile previa autorizzazione del Comune a seguito di approvazione di un piano economico di intervento predisposto dall'Ente Parco.

Per le annualità successive l'ente Parco è tenuto a presentare entro il 31.12.2016 un piano pluriennale di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell'intero immobile concesso, con relativo piano economico e cronoprogramma degli interventi previsti, atto a giustificare la compensazione del canone di concessione annuale, questo piano troverà attuazione dopo essere stato approvato dall'Amministrazione comunale.

L'Ente Parco è tenuto a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione economica giustificativa degli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, qualora non venissero realizzati gli interventi previsti fino al raggiungimento dell'importo corrispondente al canone di concessione di cui all'art.3, il Parco dovrà versare al Comune la differenza entro il successivo 01 aprile.

Qualora la rendicontazione annuale presentata dall'Ente Parco giustificasse un importo dei lavori eseguiti superiore al canone di concessione, la differenza potrà essere portata in detrazione dal canone di concessione negli anni successivi.

Al termine della presente convenzione, gli eventuali oneri sostenuti dall'Ente Parco e non scomputati, saranno rimborsati al Parco stesso dal comune entro 6 mesi dal termine della concessione.

Art. 5 - Il Comune di Trezzo sull'Adda si riserva la possibilità di vigilare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo dell'intero immobile concesso durante la loro esecuzione.

Il Parco si assume gli oneri di progettazione, direzione lavori, e tutte le responsabilità dirette e indirette connesse alla realizzazione dei lavori di cui sopra, detti oneri saranno portati a scomputo del canone di concessione dell'immobile.

Art. 6 - Il Parco è tenuto a custodire e conservare l'immobile oggetto di concessione con la dovuta diligenza e dovrà servirsene, per tutta la durata della convenzione, esclusivamente quale sede dell'ente e per le attività istituzionali proprie dell'ente stesso. L'Ente Parco è autorizzato con la presente concessione a cedere, eventualmente, a terzi l'uso ed il godimento dei beni oggetto del presente contratto.

Art.7 – L'ente Parco dichiara di essere a conoscenza che i locali evidenziati in colore nella planimetria "allegato B" sono utilizzati dal Comune proprietario in forza delle convenzioni in essere tra il Comune di Trezzo sull'Adda e:

- il Corpo di Polizia Provinciale di Milano (oggi metropolitana di Milano), con la quale il Comune concede in locazione fino al 14.03.2016 una porzione dell'immobile in oggetto, evidenziata in colore giallo nella planimetria "allegato B", quale sede del Comando di Polizia Provinciale di Milano, la quale ha diritto d'uso delle parti comuni evidenziate in colore verde nella medesima planimetria. Il canone di locazione, fino al termine della convenzione verrà riscosso dal Comune. Alla scadenza della stessa la porzione di immobile entrerà a far parte delle aree concesse all'Ente Parco con il presente contratto.
- L'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Trezzo sull'Adda, con la quale il Comune concede in uso gratuito fino al 31.12.2016 un locale dell'immobile in oggetto evidenziato in colore rosso nella planimetria "allegato B" unitamente alle parti comuni evidenziate in colore verde della medesima planimetria. Alla scadenza della stessa la porzione di immobile entrerà a far parte delle aree concesse all'Ente Parco con il presente contratto.

Art.8 - Le spese di gestione dell'immobile saranno a totale carico dell'Ente Parco.

L'Ente Parco provvede alla gestione del servizio calore per l'intero immobile avvalendosi di Ates con apposito contratto da stipularsi tra le parti.

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione L'Ente Parco si impegna a volturare a proprio

carico tutte le utenze della Villa.

L'Ente Parco provvederà, inoltre, al servizio di pulizia degli spazi comuni della Villa.

Resta inoltre a carico dell'Ente Parco il pagamento della tariffa di igiene ambientale.

Tutte le spese del presente articolo, sostenute dall'Ente Parco non concorreranno al pagamento del canone pattuito.

Art. 9 – L'Ente Parco si impegna a realizzare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla stipula di una polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi, coprente anche la rovina dell'edificio, nonché polizza coprente il rischio di incendio e fulmine.

Art. 10 - La presente convenzione avrà termine il 31.12.2045 con facoltà di recesso da parte dell'Ente concedente e dell'Ente Parco da comunicare almeno sei mesi prima per rilevanti ed oggettive ragioni di pubblica utilità e per gravi e ripetute inadempienze da parte del concessionario. Il recesso dovrà essere preceduto da un preavviso con indicazione di un termine da determinarsi in ragione dei diversi motivi che inducono l'Amministrazione comunale a richiedere l'interruzione della convenzione e comunque non inferiore a 180 giorni. In mancanza di disdetta anticipata, il contratto si intende vincolante per le parti sino alla scadenza indicata.

Art. 11 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corretta utilizzazione dell'immobile e il rispetto delle condizioni contenute nel presente contratto.

Art. 12 - Per tutta la durata della convenzione in ragione dell'interesse culturale dell'immobile in oggetto l'accesso carraio al cortile è ammesso solo ai mezzi di soccorso, ai mezzi di servizio e ai mezzi autorizzati.

Art. 13 - La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti la precedente sottoscritta tra le parti in data 10.02.2010

Art. 14 - Tutte le spese e le tasse relative e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Ente Parco.
Letto e sottoscritto